



COMUNE DI CASTELGUIDONE

Provincia di Chieti

Organo di Revisione Economico-Finanziario

Verbale N. 20 DEL 23/1/2025

Oggetto: PARERE DEL REVISORE SULLA SOTTOSEZIONE 3.3 DEL PIAO - PIANO TRIENNALE DEI FABBISOGNI DI PERSONALE 2025-2027- contenuta nell'atto di Giunta avente ad oggetto "ADOZIONE DEL PIANO INTEGRATO DI ATTIVITÀ E ORGANIZZAZIONE (PIAO) 2025/2027 (ART. 6, D.L. N. 80/2021 E ART. 6 D.M. 132/2022)"

L'anno duemilaventiquattro del mese di GENNAIO, il giorno 23 il Revisore Unico Dott. Rispoli Franco, nominato dal Consiglio Comunale con deliberazione consiliare del 19/12/2023, n. 24, per esprimere il proprio parere in merito alla SOTTOSEZIONE 3.3 dell'allegato all'atto di Giunta avente ad oggetto "ADOZIONE DEL PIANO INTEGRATO DI ATTIVITÀ E ORGANIZZAZIONE (PIAO) 2025/2027 (ART. 6, D.L. N. 80/2021 E ART. 6 D.M. 132/2022)"

ha preso in esame la proposta di delibera di cui all'oggetto ed i relativi allegati trasmessi dal Responsabile del Servizio Finanziario;

Visti i prospetti contabili e la relativa documentazione allegata;

Vista la richiesta di parere preventivo,

Visto il parere espresso dal Responsabile del servizio Finanziario sulla proposta di deliberazione;

Premesso che:

- con delibera di Consiglio Comunale n. 17 in data 15/10/2024, esecutiva, è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2025-2027;
- con delibera di Consiglio Comunale n. 23 in data 17/12/2023, esecutiva, è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2025-2027;
- l'Ente ha meno di 50 dipendenti, computati secondo il metodo di calcolo utilizzato per compilare la tabella 12 del Conto Annuale nonché una popolazione residente inferiore a 5.000 abitanti e pertanto rientra nella definizione di piccoli comuni di cui all'art. 1, c.2 della L. N 158/2017;

VISTO

- l'art. 6 del D.L. 9 giugno 2021, n. 80;
- il Decreto del Presidente della Repubblica n. 81, recante "Regolamento recante individuazione degli adempimenti relativi ai Piani assorbiti dal Piano integrato di attività e organizzazione" che è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 151 il 30 giugno 2022, previa intesa in Conferenza Unificata, ai sensi dell'art. 9, c. 2, D.Lgs. 28 agosto 1997, n. 281;
- l'articolo 19, comma 8, della Legge n. 448/2001, che prevede. "A decorrere dall'anno 2002 gli organi di revisione contabile degli enti locali di cui all'articolo 2 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, accertano che i documenti di programmazione del fabbisogno di personale siano improntati al rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa di cui all'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, e che eventuali deroghe a tale principio siano analiticamente motivate."
- la legge n. 90/2014, che esplicita il principio di riduzione delle spese di personale prevedendone il contenimento con riferimento al Valore Medio del triennio 2011/2013;

Richiamato:

- l'art.33, comma 2 del D.L.n.34/2019, come convertito nella Legge n.58/2019 il quale prevede che "A decorrere dalla data individuata dal decreto di cui al presente comma, anche per le finalità di cui al comma1, i comuni possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale e fermo restando il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione, sino ad una spesa complessiva per tutto il personale dipendente, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, non superiore al valore soglia definito come percentuale, differenziata per fascia demografica, della media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti dubbia esigibilità stanziato in bilancio di previsione. Con decreto del Ministro della pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro dell'interno, previa intesa in sede di Conferenza Stato-Città ed autonomie locali, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono individuate le fasce demografiche, i relativi valori soglia prossimi al valore medio per fascia demografica e le relative percentuali massime annuali di incremento del personale in servizio per i comuni che si collocano al di sotto del predetto valore soglia. I predetti parametri possono essere aggiornati con le modalità di cui al secondo periodo ogni cinque anni. I comuni in cui il rapporto fra la spesa di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, e la media delle predette entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati risulta superiore al valore soglia di cui al primo periodo adottano un percorso di graduale riduzione annuale del suddetto rapporto fino al conseguimento nell'anno 2025 del predetto valore soglia anche applicando un turn over inferiore al 100 per cento ...";

Rilevato che,

- in data 17/03/2020 (G.U. n.108 del 27/04/2020) è stato approvato il D.P.C.M ad oggetto "Misure per la definizione delle capacità assunzionali di personale a tempo indeterminato dei comuni" previsto dalsummenzionato art. 33, comma 2 del D.L. n. 34/2019;

- ai sensi dell'art. 2, del richiamato D.P.R. n. 81/2022, "1. Per gli enti locali di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il piano dettagliato degli obiettivi di cui all'articolo 108, comma 1, del medesimo decreto legislativo e il piano della performance di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, sono assorbiti nel PIAO."

- all'art. 1, c. 3, che "Le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, con non più di cinquanta dipendenti sono tenute al rispetto degli adempimenti stabiliti nel decreto del Ministro della pubblica amministrazione di cui all'articolo 6, comma 6, del decreto-legge n. 80 del 2021.";

- all'art. 1, c. 4, la soppressione del terzo periodo dell'art. 169, comma 3-bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, che recitava "Il piano dettagliato degli obiettivi di cui all'art. 108, comma 1, del presente testo unico e il piano della performance di cui all'art. 10 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, sono unificati organicamente nel PEG.", decretando pertanto la separazione fra il Piano Esecutivo di Gestione, come definito nel citato art. 169, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e la definizione degli obiettivi di performance dell'Amministrazione;

- all'art. 2, c. 1, che per gli Enti Locali, di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il piano dettagliato degli obiettivi di cui all'articolo 108, comma 1, del medesimo decreto legislativo e il piano della performance di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, sono assorbiti nel piano integrato di attività e organizzazione di cui all'articolo 6 del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113;

Rilevato, altresì:

che il decreto del Ministro per la Pubblica Amministrazione concernente la definizione del contenuto del Piano Integrato di Attività e Organizzazione, nonché le modalità semplificate per l'adozione dello stesso per gli Enti con meno di 50 dipendenti, stabilisce:

- all'art. 2, comma 1, in combinato disposto con l'art. 6 del Decreto medesimo, il quale reca le modalità semplificate per la redazione del PIAO per le amministrazioni con meno di cinquanta dipendenti, che il PIAO contiene la scheda anagrafica dell'Amministrazione ed è suddiviso nelle Sezioni di cui agli artt. 3, 4 e 5 del Decreto stesso e ciascuna Sezione è a sua volta ripartita in sottosezioni di programmazione, riferite a specifici ambiti di attività amministrativa e gestionale;
- all'art. 2, c. 2, che "Sono esclusi dal Piano integrato di attività e organizzazione gli adempimenti di carattere finanziario non contenuti nell'elenco di cui all'articolo 6, comma 2, lettere da a) a g), del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113.";
- all'art. 6, le modalità semplificate per la redazione del PIAO per le amministrazioni con meno di cinquanta dipendenti, disponendo in particolare al comma 4, che "Le amministrazioni con meno di 50 dipendenti procedono esclusivamente alle attività di cui al presente articolo, nonché a quanto previsto dal primo periodo dell'articolo 6, comma 1."
- all'art. 7, c. 1, che "Ai sensi dell'articolo 6, commi 1 e 4, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, il piano integrato di attività e organizzazione è adottato entro il 31 gennaio, secondo lo schema di Piano tipo cui all'articolo 1, comma 3, del presente decreto, ha durata triennale e viene aggiornato annualmente entro la predetta data. Il Piano è predisposto esclusivamente in formato digitale ed è pubblicato sul sito istituzionale del Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri e sul sito istituzionale di ciascuna amministrazione."
- all'art. 8, c. 2, che "In ogni caso di differimento del termine previsto a legislazione vigente per l'approvazione dei bilanci di previsione, il termine di cui all'articolo 7, comma 1 del presente decreto, è differito di trenta giorni successivi a quello di approvazione dei bilanci";
- all'art. 9, che "Ai sensi dell'articolo 6, comma 8, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, gli enti locali con meno di 15.000 abitanti provvedono al monitoraggio dell'attuazione del presente decreto e al monitoraggio delle performance organizzative anche attraverso l'individuazione di un ufficio associato tra quelli esistenti in ambito provinciale o metropolitano, secondo le indicazioni delle Assemblee dei sindaci o delle Conferenze metropolitane."
- all'art. 11, comma 1, che il Piano Integrato di Attività e Organizzazione, negli Enti Locali è approvato dalla Giunta Comunale.

Considerato che:

- l'art. 19, c. 8, L. 28 dicembre 2001, n. 448 prevede che l'organo di revisione economico-finanziaria accerti che i documenti di programmazione del fabbisogno di personale siano improntati al rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa, di cui all'art. 39, L. n. 449/1997 e che eventuali eccezioni siano analiticamente motivate;
- l'art. 4, c. 2, D.M. 17 marzo 2020 dispone che l'organo di revisione contabile assevera il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio, in conseguenza degli atti di assunzione di personale previsti nel piano triennale;

Richiamato in particolare:

- il D.M. 17 marzo 2020, applicativo dell'art. 33, D.L. n. 34/2019, ad oggetto: "Misure per la definizione delle capacità assunzionali di personale a tempo indeterminato dei comuni", il quale, con decorrenza 20 aprile 2020, permette di determinare la soglia di spesa per nuove assunzioni, in deroga al limite derivante dalla normativa previgente;

Ritenuto

- di verificare il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio sulla base delle seguenti considerazioni:

- il vincolo di spesa codificato dall'articolo 33, comma 1 bis, del D.L. n. 34/2019 e dal connesso decreto attuativo dell'11 gennaio 2022 non è più basato sulle regole del turn over, ma sul principio di sostenibilità finanziaria del complessivo aggregato della spesa di personale;
- il criterio di calcolo si pone in attuazione del principio di coordinamento della finanza pubblica (Cost. Art. 117, c. 3) ed ha lo scopo di salvaguardare l'equilibrio di bilancio "sostanziale" del singolo ente e del complessivo aggregato pubblico. Per effetto, l'ampliamento delle capacità di spesa di personale è condizionato dalla sussistenza di due presupposti indefettibili.

Il primo, di natura statica, è dato dal rispetto del valore soglia;

il secondo, di natura dinamica, è rappresentato dalla coerenza con la programmazione triennale dei fabbisogni di personale e dalla sussistenza dell'equilibriopluriennale di bilancio. Solo nel caso in cui le suddette condizioni risultino verificate l'ente può incrementare la propria spesa di personale. L'equilibrio pluriennale è funzionale ad attestare la sostenibilità in concreto dei maggiori oneri di personale che l'ente intende innestare nel bilancio e rappresenta una fattispecie diversa ed ulteriore rispetto ai prospetti degli equilibri allegati al bilancio ai sensi del D. Lgs. n. 118/2011.

Preso atto

- che la consistenza del personale dell'Ente al 31 dicembre 2023 è così composta:

3 unità di personale, di cui:

2 a tempo parziale e indeterminato - Art. 1 comma 557 legge 311/2004

1 a tempo parziale e determinato - Art. 90 Tuel

con la seguente suddivisione del personale in base ai profili professionali n. 3 appartenenti all'Area degli Istruttori (ex. categoria C), così articolate:

1 Istruttore Contabile 12 ore

1 Istruttore Tecnico 6 ore appartenente all'elevata qualificazione (ex cat D)

1 Istruttore Amministrativo 18 ore

- della proposta di Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) 2025-2027 predisposta dall'ufficio Ragioneria di cui si compone lo schema tipo allegato al D.M. 24 giugno 2022;

- della proposta di adozione della sezione 3.3 del piano triennale dei fabbisogni di personale per il periodo 2025 – 2027 e il relativo piano occupazionale, che prevede a conferma rispetto al 2024 n. 3 posti come segue :

Anno 2024	N. 1 Istruttore tecnico – art. 110 comma 2 legge DLgs 267/2000 N. 1 istruttore contabile – convezione altro Ente (art. 23 del CCNL 2019-2021) scavalco d'ecedenza (art. 1 comma 557 legge 311/2004) N. 1 istruttore amministrativo – convezione altro Ente (art. 23 del CCNL 2019-2021) scavalco d'ecedenza (art. 1 comma 557 legge 311/2004) art. 90 Tuel (attingimento graduatoria altro Ente)
Anno 2025	N. 1 Istruttore tecnico – art. 110 comma 2 legge DLgs 267/2000 N. 1 istruttore contabile – convezione altro Ente (art. 23 del CCNL 2019-2021) scavalco d'ecedenza (art. 1 comma 557 legge 311/2004) N. 1 istruttore amministrativo – convezione altro Ente (art. 23 del CCNL 2019-2021) scavalco d'ecedenza (art. 1 comma 557 legge 311/2004) art. 90 Tuel (attingimento graduatoria altro Ente)
Anno 2026	N. 1 Istruttore tecnico – art. 110 comma 2 legge DLgs 267/2000 N. 1 istruttore contabile – convezione altro Ente (art. 23 del CCNL 2019-2021) scavalco d'ecedenza (art. 1 comma 557 legge 311/2004) N. 1 istruttore amministrativo – convezione altro Ente (art. 23 del CCNL 2019-2021) scavalco d'ecedenza (art. 1 comma 557 legge 311/2004) art. 90 Tuel (attingimento graduatoria altro Ente)

- della determinazione del responsabile del servizio ragioneria con la quale è stato e quantificato in € 82.416,33 il limite di spesa di personale per l'anno 2025/2027 come segue :

Capacità assunzionale annua calcolata sulla base dei venti vincoli di spesa	
2025-2026-2027	€ 82.416,33

Rilevato che:

- a) rientrano nelle spese di personale tutte le spese derivanti da rapporto di lavoro a tempo indeterminato e determinato, co.co.co., incarichi conferiti ai sensi dell'art. 90 e 110 del TUEL, rapporti di somministrazione di lavoro nonché tutte le spese sostenute per soggetti a vario titolo utilizzati, senza estinzione del rapporto di pubblico impiego, in strutture e organismi variamente denominati partecipati o comunque facenti capo all'ente;
- b) con la proposta di deliberazione in oggetto si garantisce il rispetto della spesa di personale ai sensi del D.M. 17 marzo 2020;
- c) l'ente ha un rapporto tra spesa di personale e entrate correnti, al netto del FCDE, nell'ultimo rendiconto del 26,82%;
- d) è stato rispettato il vincolo del pareggio di bilancio per l'esercizio 2022;
- e) si ritiene che il termine di adozione sia il 31/1, in quanto in caso di differimento del termine per l'approvazione del bilancio valga entro trenta giorni dall'approvazione per gli enti che si sono avvalsi di tale facoltà;

Considerato, altresì,

che sulla base del DPCM 17/03/2020 sopra indicato il Comune risulta collocato tra i comuni virtuosi;

Tutto ciò premesso, rilevato e considerato;**CONSTATATO che:**

- 1) nel 2024 l'Ente non ha ricorso ad anticipazioni di tesoreria;
- 2) per il 2025 sono state confermate tariffe e aliquote (IMU e CANONE UNICO PATRIMONIALE);
- 3) non si prevedono nuove assunzioni rispetto al 2025;
- 4) è stato rispettato il vincolo del pareggio di bilancio per l'esercizio 2023;
- 5) che il Piano triennale dei fabbisogni di personale e il relativo piano occupazionale per il periodo 2025 – 2027, inseriti nel PIAO 2025/2027, rispettano i vincoli imposti dalla soglia di spesa per il personale determinata ai sensi del D.M. 17 marzo 2020;
- 6) che in conseguenza delle assunzioni previste nel Piano in oggetto, l'equilibrio pluriennale del bilancio risulta garantito.

Rammentato:

che ai sensi dell'art. 6 ter, comma 5, D.Lgs.n.165/2001 e s.m.i., ciascuna Amministrazione pubblica comunica secondo le modalità definite dall'art. 60 le informazioni e gli aggiornamenti annuali dei piani che vengono resi tempestivamente disponibili al Dipartimento della funzione pubblica. La comunicazione dei contenuti dei piani è effettuata entro trenta giorni dalla loro adozione e, in assenza di tale comunicazione, è fatto divieto alle amministrazioni di procedere alle assunzioni;

VISTI

i pareri favorevoli resi dal dirigente responsabile, ai sensi dell'articolo 49, comma 1, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii.

il Revisore Unico

Accertato

che il piano dei fabbisogni di personale per il triennio 2025/2027 quale sezione 3.3. del Piao in applicazione dell'articolo 6 del d.l. 80/2021, convertito in legge 113/2021 e del DM132/2022 consente di rispettare:

- le disposizioni di cui all'art. 33, comma 2 del D.L. 34/2019 e s.m.i.;
- il limite di spesa cui all'art. 1, comma 557 della Legge n. 296/2006;
- il limite di spesa cui all'art. 9, comma 28 del D.L. 78/2010;
- il mantenimento dell'equilibrio pluriennale come evidenziato dai dati di bilancio di previsione 2025/2027;
- la sostenibilità finanziaria misurata dal mantenimento di una percentuale dell'indice calcolato ai sensi del DM 17 marzo 2020 sotto la soglia massima consentita;

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

ai sensi dell'art. 19, c. 8, L. n. 448/2001 e dell'art. 4, c. 2, D.M. 17 marzo 2020, sulla SULLA SOTTOSEZIONE 3.3 DEL PIAO - PIANO TRIENNALE DEI FABBISOGNI DI PERSONALE 2025-2027 contenuta nell'atto di Giunta avente ad oggetto "ADOZIONE DEL PIANO INTEGRATO DI ATTIVITÀ E ORGANIZZAZIONE (PIAO) 2024/2026 2025/2027 (ART. 6, D.L. N. 80/2021 E ART. 6 D.M. 132/2022)" proposta in adozione.

Lì 23/1/2025.

IL REVISORE UNICO

Dott. Franco Rispoli

(Firmato digitalmente)